



SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI AREZZO E SIENA

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI – LEGGE 68/99

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

della Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss. mm. ii.;

del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 - "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

dell'art. 35 "Obblighi informativi erogazioni pubbliche" del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito in legge con legge 28 giugno 2019 n. 58;

del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, ed in particolare degli artt. 33 e 34, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

della Delibera G.R. n. 660 del 17 luglio 2016 che ha approvato il regime di aiuti dell'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n.651/2014, i cui termini, relativamente all'art 3 dell'Allegato A), sono stati, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2026 con delibera G.R. 696 del 17 giugno 2024;

della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R dell'8 agosto 2003 e s.m.i.;

dell'articolo 21 ter della Legge Regionale 32/2002, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), ente dipendente della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

dell'articolo 21 quater della Legge Regionale 32/2022 che, tra le funzioni attribuite ad ARTI, prevede la gestione dei servizi relativi al Collocamento Mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

della Delibera della Giunta regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale è stata costituita l'Agenzia a

decorrere dal giorno 8 giugno 2018;

del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n.32/2002 approvato con Delibera di Giunta Regionale n.787 del 4 agosto 2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R dell'8 agosto 2003, e successive modifiche e integrazioni;

del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottato con Delibera della Giunta Regionale n.1392 del 7 dicembre 2022;

della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.60/2023 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2024;

dell'art. 14 comma 4 lettera b) della L. 12 marzo 1999 n. 68, come modificata dal D.lgs n. 151/2015, che prevede tra gli interventi finanziabili dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili anche "contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché' per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro"

dell'art. 14, comma 4 lettera c) della citata legge 68/1999 che prevede che il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili eroga "ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui alla presente legge";

del Decreto Arti n. 934 del 7 dicembre 2023 ad oggetto: "Adozione del Programma delle attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego per l'anno 2024, con proiezione triennale 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 21-decies della l.r. 32/2002 e ss.mm.ii." approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 12 febbraio 2024;

del Bilancio Preventivo economico dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego anno 2024 con proiezione triennale 2024-2026 adottato con Decreto ARTI n. 937 del 12 dicembre 2023, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 407/2024 e da ultimo variato con Decreto ARTI n. 879 del 15 ottobre 2024;

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 22 aprile 2024 "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili Legge 68/1999, art 26 L. R. 32/2002 - approvazione programmazione per la gestione da parte di ARTI per gli interventi. Assegnazione risorse";

del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10286 dell'8 maggio 2024 con cui si impegnano e si liquidano a favore di ARTI le risorse di cui alla sopra citata D.G.R. n.503/2024;

dei Decreti di ARTI n. 468 del 13 giugno 2024 "Aggiornamento n. 2 del Piano delle Attività dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego per l'anno 2024" e n. 469 del 13 giugno 2024: "III Variazione del bilancio preventivo e relazione della Direttrice dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego, anno 2024, con proiezione triennale 2024/2026" con cui sono state recepite in bilancio, tra le altre, le risorse per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l'Occupazione Disabili di cui alla D.G.R. n. 503 del 22 aprile 2024;

dell'Ordine di servizio della Direttrice di ARTI n. 42 del 09/07/2024 avente ad oggetto: Attribuzione ai dirigenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (A.R.T.I) delle responsabilità di gestione delle voci del bilancio di previsione 2024, come da ultimo variato con Decreto ARTI n. 879 del 15

ottobre 2024;

dell'articolo 52, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

del D.M. 115/2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta le modalità attuative di tale norma e prevede che siano acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all'art.14 del medesimo D.M. (se de minimis);

del decreto del Dirigente del Settore di Arezzo e Siena con il quale, in attuazione di quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 503 del 22 aprile 2024, si provvede all'approvazione del presente Avviso (all. A) rivolto ai datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/99, con unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena avente ad oggetto “Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena, Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili - Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati”, con la relativa modulistica (Modello 1 “Domanda di contributo”; Modello 1.a “Scheda progettuale”; Modello 2 “Dichiarazione aiuti “de minimis/aiuti di Stato””; Modello 3 “Check list ammissibilità”; Allegato 4 “Richiesta di liquidazione contributo”), oltre alla tabella di attribuzione del punteggio (all. B);

del Decreto n. 179 del 19 maggio 2021 della Direttrice dell'Agenda Regionale per l'Impiego con il quale viene adottato il nuovo assetto dei Servizi Territoriali e costituito tra gli altri il Settore Territoriale Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena;

del decreto n. 265 del 17 Giugno 2021 con il quale la Direttrice dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) conferisce allo scrivente l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena;

della Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenda Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”, adottato con decreto ARTI n. 107 del 06/12/2018.

ART. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente avviso prevede l'erogazione di contributi a favore di datori di lavoro privati con unità operativa localizzata in un Comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena, per sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/1999 e si configura quale strumento attuativo della DGR n. 503 del 22 aprile 2024.

Si precisa che nel presente avviso l'eventuale uso di vocaboli al maschile risponde solamente a semplici esigenze di leggibilità del testo ed è riferito indistintamente ad entrambi i generi.

ART. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente avviso, meglio definiti nel successivo Art. 5, sono finanziati con risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili per un importo totale di euro 722.886,35 destinati al Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda ed essere ammessi al contributo di cui al presente avviso i datori di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, con unità operativa ubicata in un comune ricompreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena che:

- siano regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, per coloro che sono tenuti a tale adempimento;
- siano in regola con la normativa sugli aiuti di Stato;
- siano in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- siano in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- siano in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- non abbiano avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.i.);
- siano ottemperanti agli obblighi disposti dalla legge 68/99 o, nel caso di tirocinio, abbiano già coperto la quota di riserva nell'ambito territoriale di competenza.

ART. 4 – DESTINATARI

Soggetti destinatari del presente avviso sono persone con disabilità iscritte - al momento dell'assunzione/attivazione tirocinio - negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 L. 68/99 di uno dei Servizi per il collocamento mirato della Regione Toscana.

L'attivazione degli interventi di cui al seguente art. 5 deve riguardare assunzioni/trasformazioni/tirocini avviati a far data dal 1 febbraio 2024, previo rilascio di nulla osta da parte dei Servizi Collocamento Mirato competenti.

Gli interventi incentivabili con il presente avviso sono unicamente quelli che riguardano rapporti di lavoro/tirocini che si svolgono in una sede operativa ricompresa nell'ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 5 – TIPOLOGIA INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTO

Gli interventi soggetti a contributo a valere sul presente avviso si articolano nelle linee di azione di seguito riportate.

LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE

Il contributo, sotto forma di integrazione salariale, è riconosciuto per le seguenti azioni:

Azione A.1 assunzione a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato)

Azione A.2 assunzione a tempo determinato 12 mesi (dalla prima comunicazione di assunzione come da nulla osta di avviamento)

Il contributo potrà variare da un minimo di € 3.250,00 ad un massimo di € 17.000,00, come meglio specificato nell'allegato B al Decreto di approvazione del presente avviso;

I contributi di cui alle azioni A, nel rispetto dei massimali di cui all'allegato B, non potranno comunque superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo indicato al successivo art. 14 (12 mesi per rapporti a tempo determinato e 24 mesi per rapporti a tempo indeterminato).

LINEA B – CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO

Azione B.1 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, sotto forma di integrazione salariale: € 7.500,00 per le aziende non in obbligo e € 5.000,00 per le aziende in obbligo.

Il contributo, nel rispetto dei massimali di cui all'allegato B, non potrà comunque superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo indicato al successivo art. 14 (24 mesi).

Azione B.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari: fino ad un max € 3.500,00

Azione B.3 percorsi di formazione: fino ad un max di € 2.500,00

Azione B.4 accompagnamento al lavoro a supporto dei disabili sensoriali: fino ad un max € 3.500

Azione B.5 istituzione responsabile inserimento lavorativo (una sola volta, non ripetibile, a prescindere dal numero disabili assunti): € 3.000,00 (*). Il contributo non può essere concesso se già precedentemente finanziato.

(*) Il responsabile dell'inserimento lavorativo o Disability manager nei luoghi di lavoro si occupa di curare il processo di integrazione lavorativa delle persone disabili e svantaggiate all'interno delle imprese e degli enti pubblici. Svolge una funzione di facilitazione e di mediazione volta ad accompagnare e sostenere da un lato la persona con disabilità o svantaggio e dall'altro il datore di lavoro, al fine di garantire condizioni di lavoro che rispettino le esigenze del lavoratore, valorizzandone capacità e potenzialità e rendendo l'inserimento e la permanenza al lavoro ottimale per entrambi i soggetti. A tal fine assicura, anche attraverso il coinvolgimento di altre risorse aziendali, il presidio delle diverse fasi dell'inserimento lavorativo: dalla pianificazione, ricerca, selezione, inserimento, fino alla gestione delle attività di sviluppo professionale e di monitoraggio e mantenimento del posto, gestendo la relazione all'interno dell'organizzazione e con la rete territoriale dei servizi sociali e del lavoro. Può operare non solamente con riferimento alle persone con disabilità, ma anche nell'ambito delle misure di welfare aziendale, al fine di sostenere l'organizzazione nella definizione di interventi volti a prevenire le difficoltà e gestire i bisogni dei lavoratori esposti a maggiore fragilità e a promuovere il benessere organizzativo. (https://atlantelavoro.inapp.org/public/files/repertori/13903_Disability.pdf).

LINEA C – CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI

Il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione si rivolge alle imprese ospitanti:

- non soggette agli obblighi di cui alla legge 68/99;
- soggette agli obblighi ma che hanno già provveduto alla copertura della quota di riserva nell'ambito territoriale di competenza del tirocinio. Nel caso in cui il tirocinio riguardi soggetti portatori di disabilità intellettiva/sensoriale, il contributo è ammesso a prescindere dalla copertura della quota di riserva nell'ambito territoriale di competenza del tirocinio;
- con sede operativa interessata dall'attivazione del tirocinio nell'ambito territoriale del Settore Arezzo e Siena.

Il contributo massimo è pari a 600,00 euro mensili per un massimo di euro 3.600,00.

L'azione non può riguardare soggetti che hanno già svolto un tirocinio presso il datore di lavoro richiedente, fatta eccezione per i tirocini di inclusione sociale.

Il contributo di cui alla presente linea, è ammesso fino ad un massimo del 15% delle risorse finanziarie assegnate al Settore Arezzo e Siena.

LINEA D – CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Azione D.1 contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro: MAX € 5.000,00

Azione D.2 contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali: MAX € 10.000,00

Azione D.3 contributo per apprestamento tecnologie telelavoro: MAX € 2.700,00

Azione D.4 contributo per raggiungimento del luogo di lavoro: MAX € 2.000,00

Per i punti D.1, D.2, D.3, il contributo sarà riconosciuto a condizione che l'assunzione del disabile sia a tempo indeterminato e:

- fino ad un max del 50% delle spese sostenute nel caso di imprese soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999;
- fino ad un max del 75% delle spese sostenute nel caso di imprese non soggette all'obbligo di assunzione previsto dalla L. 68/1999).

Il contributo di cui all'azione D.4 è concesso solo in caso di attivazione di una delle azioni di cui alla Linea A) oppure alla Linea B) Azione B.1.

LINEA E - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON ENTI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

Contributo a fondo perduto fino ad un massimo di Euro 10.500,00, per le spese sostenute dalle Cooperative sociali di tipo "b", anche in collaborazione con imprese industriali, artigiane, commerciali e del settore dell'agricoltura e con enti pubblici, per la creazione di nuovi posti di lavoro; a titolo esemplificativo: acquisto di macchinari, attrezzature e software, realizzazione di interventi ed ampliamenti effettuati sulla struttura aziendale ai fini dell'inserimento di nuovo personale.

L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuto inserimento lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata, secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A e secondo le specifiche di cui alla relativa tabella.

ART. 6 – CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

I contributi descritti nel presente avviso possono essere cumulati alle condizioni di seguito indicate.

Per quanto concerne il regime di **aiuti in esenzione** possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato o aiuti *de minimis* concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti;

Per quanto concerne il **regime de minimis**, gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto *de minimis* previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto previste, l'importo del contributo non potrà essere concesso, nemmeno in quota parte.

Si specifica che il contributo di cui alla linea C) "Contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione" non rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e non potrà essere cumulato con altre misure finanziate dalla Regione Toscana e dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'attivazione di tirocini.

I contributi descritti nelle linee oggetto dell'art.5 sono altresì tra loro cumulabili fino ad un massimo di 30.000,00 per ciascun destinatario di cui all'art.4 del presente avviso.

Il contributo di cui alle Azioni A e B.1 non è cumulabile con gli incentivi di cui all'art.13 della legge 68/99 (Fondo Nazionale).

ART. 7 - REGIMI DI AIUTO

L'erogazione dei contributi oggetto del presente avviso, fatta eccezione per il contributo previsto dalla linea C), rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

Il datore di lavoro dovrà quindi dichiarare per quale regime giuridico (aiuti all'occupazione, *de minimis*) intende optare, utilizzando il modello 2 allegato al presente avviso.

Nel caso in cui il datore di lavoro operi in regime di aiuti compatibili con il mercato comune in

applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato UE (TFUE), del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. e della DGR 660/2016, si fa presente che gli acquisti di attrezzature o software ad uso dei lavoratori con disabilità, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, sono ammessi per importi fino a 516,46 euro. Nel caso di importi superiori a 516,46 euro si potrà procedere al rimborso della spesa sostenuta fino ai massimali previsti, secondo il piano di ammortamento presentato dall'azienda e fino ad un massimo di 24 mesi.

Art. 8 – CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO/TIROCINIO

Le azioni di cui al precedente art. 5, per il quale il datore di lavoro richiede il contributo, deve avere le caratteristiche di seguito specificate.

- L'instaurazione o la trasformazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta a partire dal 1° febbraio 2024 ed entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione della graduatoria relativa al progetto;

- Il rapporto di lavoro deve riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti alla richiesta del contributo:

- da parte dello stesso datore di lavoro che richiede il contributo;
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 2831/2023, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C;

In caso di rapporto di lavoro con orario part time, gli importi di cui alla linea A) e alla linea B), azione B.1, saranno ridotti come indicato nell'allegato B.

Il contributo di cui alla Linea A) Azione A.2 non potrà essere concesso allo stesso datore di lavoro, per il medesimo destinatario già beneficiario di precedente finanziamento a valere sul Fondo regionale disabili, per l'assunzione a tempo determinato.

- Per le linee di azioni A – B – D – E, il datore di lavoro potrà essere ammesso a finanziamento solo se il lavoratore disabile è stato assunto in seguito al rilascio di nulla osta, da parte del servizio territoriale competente, ai sensi della L. 68/99.

- Per la linea di azione C, il datore di lavoro potrà essere ammesso a finanziamento, previa acquisizione del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico in merito alla compatibilità alle mansioni indicate nel progetto formativo di tirocinio.

- Per le linee di azione B) e D), il contributo è previsto per soggetti regolarmente iscritti, al momento dell'assunzione, negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L.68/1999, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

- Il contributo relativo alla linea di azione D) non potrà superare il 50% del costo sostenuto dal datore di lavoro se obbligato ai sensi della L. 68/99, e il 75% se non obbligato.

- Il contributo per le spese sostenute dalle Cooperative Sociali di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro di cui alla linea di azione E) sarà riconosciuto a fronte di spese sostenute per la creazione di nuovi posti di lavoro, relativi a nuove attività o

appalti. A titolo esemplificativo potranno essere ammesse a contributo le spese per acquisto di attrezzature ed arredi, rinnovo locali, opere impiantistiche comunque connesse alla creazione ed alla funzionalità dei nuovi posti di lavoro.

L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuto inserimento lavorativo del o dei disabili nella struttura indicata, secondo i criteri descritti per le azioni di cui alla LINEA A.

- Per la tipologia di cui alla linea B azione B.5, la figura del responsabile per l'inserimento lavorativo, che svolge compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro, il finanziamento potrà essere richiesto esclusivamente al momento della richiesta dei contributi di cui alla linea A) e alla linea B), azione B.1, e può essere concesso *una tantum* a prescindere dal numero degli inserimenti programmati e/o realizzati, finanziati con i contributi a valere sul Fondo Regionale. Il contributo non può essere concesso se già precedentemente finanziato, anche in annualità precedenti.

Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Scadenze previste

Le domande dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:

- 30 novembre 2024 ore 23.59
- 15 gennaio 2025 ore 23.59
- 15 marzo 2025 ore 23.59

L'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURT. Qualora i finanziamenti disponibili non venissero esauriti, il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena si riserva di definire ulteriori scadenze e di comunicare la data in tempo utile per la presentazione delle domande.

Il presente avviso ha validità fino al 15 marzo 2025, con le scadenze sopra indicate, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili o riapertura dei termini.

Documentazione da presentare

1. Domanda di contributo, compilata in ogni parte, secondo lo schema allegato al presente avviso (modello 1), corredata dalla scheda progettuale (modello 1.a) in relazione alla tipologia prescelta di cui al precedente art. 5;

La domanda presentata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con allegata documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, se dovuta.

L'imposta può essere assolta anche apponendo e annullando il bollo sull'originale dell'istanza (in questo caso la documentazione originale deve essere conservata per un periodo di almeno 3 anni).

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di aiuti di stato sottoscritta e completa delle informazioni richieste in relazione alla tipologia di aiuto prescelta (modello 2); tale dichiarazione non deve essere compilata in caso di richiesta di contributo di cui alla linea C;

3. Dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, e firmata dal legale rappresentante dell'impresa e/o dal datore di lavoro, attestante l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 oppure, per le sole imprese e/o datori di lavoro non tenuti all'adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, una dichiarazione del legale rappresentante del datore di lavoro resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro);

Modalità presentazione domande

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: arti@postacert.toscana.it firmata

digitalmente dal legale rappresentante e recare ad oggetto: “**Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati – Legge 68/99**” - **Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.**

ART. 10 – AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

L’ammissibilità delle domande e la valutazione delle stesse è effettuata da una commissione nominata dal Dirigente del Settore.

Dopo ciascuna scadenza la Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande di contributo pervenute, come da check list di ammissibilità Modello3).

L’allegato B del Decreto di approvazione del presente Avviso definisce i criteri di attribuzione del punteggio alle domande valutate come ammissibili, e l’importo del contributo corrispondente a ciascun punteggio.

La commissione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovessero rendersi necessari.

ART. 11 – APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Per ogni scadenza e a conclusione delle conseguenti fasi di ammissibilità e valutazione di cui al precedente art. 10 a cura degli uffici competenti, il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena elabora ed approva con Decreto Dirigenziale la graduatoria delle domande di contributo, in base al punteggio attribuito secondo i criteri previsti dal già citato allegato B, procedendo al finanziamento delle domande dichiarate ammissibili secondo l’ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio, verrà finanziata la domanda presentata prima secondo l’ordine temporale di presentazione.

L’approvazione della graduatoria avviene, di norma, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo cui le stesse si riferiscono.

Al momento dell’approvazione della graduatoria sarà acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) e in caso di irregolarità la domanda risulterà esclusa.

La graduatoria dei datori di lavoro ammessi e non ammessi al contributo sarà pubblicata sul sito di Arti al seguente link:

<https://arti.toscana.it/-/l.-68/99.-fondo-regionale-per-l-occupazione-dei-disabili.-anno-2024.-avvisi-pubblici-per-la-concessione-di-contributi-alle-impres-e/o-ai-datori-di-lavoro-privati>

La pubblicazione della graduatoria vale quale notifica ai soggetti beneficiari ammessi al contributo e a quelli esclusi. I datori di lavoro beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire all’ufficio competente le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati;
- dare comunicazione motivata tramite pec all’indirizzo arti@postacert.toscana.it all’ufficio competente dell’eventuale interruzione anticipata dell’attività finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, ecc.);
- sono altresì tenuti a comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni formulate in sede di domanda, relative ad esempio alla ragione sociale del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.) compreso quelle inerenti gli aiuti di stato riportando nell’oggetto della comunicazione tramite PEC: *Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena - FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI. Domanda presentata da (indicare il nome dell'azienda)*
- consentire verifiche e controlli sul corretto svolgimento del progetto e sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

ART. 12 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo approvato sarà liquidato dal Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena a seguito di richiesta (Modello 4) all'ufficio competente con la stessa modalità prevista per la presentazione delle domande di cui al precedente art.9 e come di seguito specificato:

A.

- richiesta di liquidazione parziale fino ad un massimo del 40% del contributo pubblico approvato, che deve pervenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria e, in ogni caso, non oltre il termine previsto al punto successivo per la liquidazione del saldo;
- richiesta di liquidazione della restante parte del contributo pubblico approvato, che deve pervenire entro i 3 mesi successivi al periodo di permanenza previsto dall'art.14.

Oppure

B.

- richiesta di liquidazione del totale del contributo, in unica soluzione, che deve pervenire entro i 3 mesi successivi al periodo di permanenza previsto dall'art. 14.

Tutte le richieste dovranno comunque essere corredate dalla documentazione attestante le spese sostenute e dovranno pervenire, pena la decadenza dal contributo totale o parziale, entro i termini descritti ai punti precedenti.

Documentazione da presentare ai fini della liquidazione:

LINEA A – CONTRIBUTO ALL'ASSUNZIONE:

buste paga del destinatario;

LINEA B – CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO LAVORATIVO

Azione B.1 trasformazione a tempo indeterminato:

busta paga del destinatario

Azione B.2 tutor/educatore/esperto supporto tra pari:

nota di incarico a personale interno e relativa busta paga oppure fattura/notula relativa ad incarico esterno

Azione B.3 percorsi di formazione:

nota di incarico a personale interno e relativa busta paga oppure fattura/notula relativa ad incarico esterno unitamente all'attestato/certificazione di frequenza in caso di erogazione da parte di agenzia formativa

Azione B.4 accompagnamento al lavoro a supporto dei disabili sensoriali:

nota di incarico a personale interno e relativa busta paga oppure fattura/notula relativa ad incarico esterno

Azione B.5 istituzione responsabile inserimento lavorativo:

nota di incarico a personale interno e relativa busta paga oppure fattura/notula relativa ad incarico esterno

LINEA C – RIMBORSO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DELLA DURATA MASSIMA DI 6 MESI (Vedi successivo art.13)

LINEA D – CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI A SUPPORTO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Azioni D.1 – D.2 - D.3:

fattura per acquisto strumenti, lavori edili

Azione D.4:

spese sostenute dal datore di lavoro per servizi straordinari di trasporto, qualora il luogo di lavoro non sia raggiungibile con trasporto pubblico

LINEA E. CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DALLE COOPERATIVE DI TIPO B ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE E CON ENTI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI DI LAVORO

fatture per acquisto attrezzature, strumenti, e/o per la realizzazione di quanto riportato nell'art. 5 del presente avviso;

Tutte le fatture e gli altri documenti contabili devono essere predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente e **debitamente quietanzati**.

Si richiama inoltre il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e le conseguenze connesse al mancato rispetto degli stessi.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e all'esito positivo dei controlli effettuati dal competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

Il pagamento sarà effettuato sul conto bancario indicato nella richiesta di liquidazione (Modello 4).

ART. 13 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITÀ DI TIROCINIO

La misura di cui alla linea C dell'articolo 5 del presente avviso prevede l'erogazione di un contributo per l'attivazione di un tirocinio e consiste nel rimborso di € 600,00 mensili (fino ad un max di € 3.600,00 complessivi), che il datore di lavoro corrisponde a titolo di indennità di partecipazione al tirocinante.

Ai fini dell'ammissibilità all'erogazione del contributo, i tirocini:

- devono essere attivati secondo le modalità previste dalla L.R. 32/2002 e s.m.i.
- devono essere attivati da un Centro per l'Impiego compreso nell'ambito territoriale del Settore Servizi Arezzo e Siena;
- devono essere realizzati da un soggetto ospitante in regola con i requisiti e gli obblighi di cui all'articolo 86-ter del regolamento approvato con D.P.G.R. n.47/R/2003 e secondo quanto previsto dalla linea C del presente avviso;
- non devono beneficiare di altro contributo della medesima natura previsto dalla Regione Toscana o altra amministrazione per lo stesso lavoratore.

La richiesta del contributo di cui alla linea C), viene presentata dal beneficiario/soggetto ospitante entro 90 giorni dal termine del tirocinio o dalla pubblicazione del decreto di ammissione al contributo, pena la revoca dello stesso.

Il contributo approvato sarà liquidato in un'unica soluzione dal Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena a seguito di richiesta (Modello 4) presentata all'ufficio competente con le medesime modalità previste per la presentazione delle domande (precedente art. 9) corredata dalla seguente documentazione:

- a) bonifici bancari/postali attestanti l'avvenuto pagamento su base mensile/bimestrale del rimborso spese forfettario al tirocinante; nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente è ammesso il pagamento tramite assegno circolare corredato della quietanza rilasciata dal tirocinante. Si precisa che non sono ammesse altre modalità di pagamento;

- b) registro presenze del tirocinio;
- c) relazione finale sul periodo di tirocinio redatta dal tutor del soggetto ospitante e del promotore che attesti la regolarità delle attività svolte, con particolare riferimento al progetto formativo e al numero delle ore di tirocinio effettuate.

L'erogazione del contributo può avvenire solo se il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo.

Tutte le fatture e/o altri documenti contabili devono essere predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente e debitamente quietanzati.

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e all'esito di controlli effettuati dal competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro. In caso di riscontro d'irregolarità il contributo non potrà essere erogato. Il pagamento sarà effettuato sul conto bancario indicato nella domanda di contributo.

ART. 14 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

Il datore di lavoro ammesso al contributo è obbligato:

- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno ventiquattro mesi successivi all'assunzione;
- a non interrompere il rapporto di lavoro a tempo determinato per almeno dodici mesi successivi all'assunzione;
- a mantenere i requisiti richiesti dal presente avviso fino al termine previsto ai punti precedenti;
- a dare comunicazione via pec all'indirizzo arti@postacert.toscana.it al competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena relativamente ad eventuali modifiche rilevanti ai fini della concessione del contributo, riportando nell'oggetto:

“Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena Avviso pubblico FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI. Domanda presentata da (indicare il nome dell'azienda)”

Art. 15 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è soggetto a revoca nelle forme e nei modi di seguito indicati:

REVOCA TOTALE con riferimento al contributo del singolo lavoratore nei seguenti casi:

- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'art. 14 del presente avviso per causa imputabile al datore di lavoro (es. dimissioni per giusta causa);
- non venga realizzata l'azione/il progetto secondo quanto approvato, in assenza di autorizzazioni espresse all'effettuazione di varianti o modifiche;
- non vengano fornite all'ufficio competente le informazioni/documentazione richieste successivamente all'ammissione del contributo;
- non vengano iniziate, entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria, le azioni per le quali è stato concesso il contributo;
- venga accertato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali dalle competenti autorità.

REVOCA PARZIALE con riferimento al contributo del singolo lavoratore nei seguenti casi:

- il rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'art. 14 del presente avviso, per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

soggettivo, dimissioni volontarie, decesso, pensionamento. In queste eventualità, si procederà alla revoca parziale del contributo ed in particolare il suo ammontare sarà ridotto in misura proporzionale al periodo mancante al raggiungimento dei limiti previsti al precedente art. 14. Nel caso di revoca parziale, il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine, è computato per intero il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni.

- l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time): l'incentivo verrà conseguentemente riproporzionato secondo quanto previsto dall'allegato B dalla data di riduzione dell'orario di lavoro.

Nel caso di passaggio di personale a nuova azienda per subentro di appalto, il contributo assegnato sarà riproporzionato all'effettivo periodo di permanenza del lavoratore presso l'azienda richiedente.

Nel caso di trasferimento di azienda/ramo d'azienda il contributo assegnato, totale o parziale, potrà essere liquidato alla azienda acquisitrice, previo accertamento del possesso dei requisiti, come previsti dal presente avviso, in capo a quest'ultima.

Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, l'azienda beneficiaria dovrà restituire l'importo non dovuto.

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- a) dall'attività di controllo del competente Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;
- b) da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario, del destinatario o da soggetto terzo.

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena provvede a comunicare al datore di lavoro interessato l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale riproporzionata dell'incentivo è disposta con Decreto adottato dal Dirigente del Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

Laddove dal provvedimento di revoca del contributo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, di una quota già eventualmente erogata al soggetto beneficiario, quest'ultimo dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali.

Gli interessi legali saranno così calcolati:

- a partire dalla data dell'erogazione del contributo fino alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione al Settore Servizi per il Lavoro Arezzo e Siena dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego all'indirizzo PEC arti@postacert.toscana.it relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro;
- dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'atto di revoca dello stesso, nei restanti casi.

Qualora si rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato, verrà avviata la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario attraverso gli uffici competenti; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui il datore di lavoro sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l'occupazione del destinatario.

ART.16 – CONTROLLI

Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena potrà eseguire in ogni momento appositi controlli per verificare la regolarità dell'utilizzo dei contributi erogati e consentire l'eventuale tempestivo recupero dei relativi finanziamenti e la loro destinazione ad altri interventi. Il Settore Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena può in ogni momento svolgere controlli sullo svolgimento del progetto allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

**ART. 17 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 REGOLAMENTO UE N.679/2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI ”**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali sono raccolti per la gestione del presente avviso pubblico finalizzato al sostegno all'occupazione e integrazione lavorativa di soggetti disabili ai sensi della L.68/1999 e della L.R. 32/2002 e s.m.i. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al recepimento, istruttoria e approvazione della ammissibilità/non ammissibilità delle istanze di contributo presentate dagli interessati, ed alla successiva erogazione dello stesso.

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI è il titolare del trattamento

(dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62, 64 - 50134 - Firenze; arti@postacert.toscana.it).

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi e di diffusione, se non per obbligo di legge

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (presso il Settore territoriale di competenza) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il soggetto interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it). Si può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso (<http://www.garanteprivacy.it>), o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

ART. 18 – RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELL'AVVISO

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., la struttura amministrativa responsabile dell'adozione è il Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è Paolo Grasso, Dirigente Responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena.

ART. 20 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso è reperibile in internet:

- nel sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it
- sul B.U.R.T.
- sul sito di Arti: www.arti.toscana.it
- <https://arti.toscana.it/-/l.-68/99.-fondo-regionale-per-l-occupazione-dei-disabili.-anno-2024.-avvisi-pubblici-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-e/o-ai-datori-di-lavoro-privati>

Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi:

- PEC: arti@postacert.toscana.it
- mail: collocamentomirato.arezzo@arti.toscana.it per il territorio di Arezzo
- mail: collocamentomiratoareasenesese@arti.toscana.it per il territorio Siena

Le richieste di informazioni devono contenere il seguente oggetto:

FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI. RICHIESTA DI INFORMAZIONI.

Le informazioni possono essere inoltre reperite e richieste agli uffici competenti, e sono inoltre disponibili e scaricabili alla pagina:

<https://arti.toscana.it/-/1.-68/99.-fondo-regionale-per-l-occupazione-dei-disabili.-anno-2024.-avvisi-pubblici-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-e/o-ai-datori-di-lavoro-privati>

IL DIRIGENTE

Paolo Grasso

Modelli allegati:

- Modello 1 Domanda di contributo
- Modello 1.a Scheda Progettuale
- Modello 2. Dichiarazione aiuti “de minimis/aiuti di Stato”
- Modello 3 Check list ammissibilità
- Modello 4 Richiesta di liquidazione contributo